



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai signori magistrati:

dott. Giuseppe COLAVECCHIO Presidente f.f.

dott. Marco SMIROLDO Consigliere

dott. Giovanni COMITE Consigliere

dott. Francesco ALBO Consigliere relatore

dott.ssa Giuseppa CERNIGLIARO Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 20/A/2026

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n.

6936/R del registro di segreteria, promosso ad istanza della

sig.ra Giudice Grazia, nata a Lentini il 25.04.1961 ed ivi

residente alla via Vaste 6, rappresentata e difesa dagli avv.ti

Sebastiano Sferrazzo e Giuseppe Grimaldi, i quali ai sensi

dell'art. 28, comma 2, cgc comunicano i seguenti indirizzi di

p.e.c.: sebastiano.sferrazzo@avvocatisiracusa.legalmail.it;

avv.giuseppegrimaldi@pointpec.it;

Contro

Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte

dei conti per la Regione siciliana;

Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di

appello della Corte dei conti per la Regione siciliana

E nei confronti di

Aloisio Graziella, nata a Catania il 27.02.1982, ed ivi residente
in via Martiri Di Belfiore n. 1, contumace

Per la riforma

della sentenza n. 62/2023 del 25/01/2023, depositata il
06/02/2023 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa.

Uditi, all'udienza del 7 maggio 2026, per l'appellante, l'avvocato
Michele Jeni su delega orale degli avvocati Grimaldi e Sferrazzo
e il Pubblico Ministero, nella persona del vice Procuratore
generale dott.ssa Maria Concetta Carlotti. Nessuno comparso
né presente per Aloisio Graziella.

Premesso in

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente depositato, la Procura
regionale conveniva in giudizio le signore Graziella Aloisio e
Grazia Giudice, identificate in epigrafe, per sentirle condannare,
in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'AG.E.A., della
somma complessiva di euro 86.203,04 oltre accessori, quale
ristoro del danno erariale dalle stesse asseritamente causato,
nelle rispettive qualità di amministratrice p.t. della società
"L'Ape di Aloisio Graziella & C. s.a.s." e di funzionaria titolare
del CAA, in conseguenza della indebita liquidazione di un
finanziamento comunitario a carico del fondo FEAGA
(regolamento CE 73/2009), per l'anno 2012, ottenuto con

fraudolenta indicazione, nella relativa domanda, della conduzione di fondi rustici sui quali la ditta percettrice non vantava alcun titolo giuridico.

L'azione di danno prendeva abbrivio dalla segnalazione prot. n. 494223/2018 in data 13 settembre 2018, del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania, a seguito di attività di indagine con la quale si sarebbe accertato che la ditta suddetta aveva percepito il contributo in questione a seguito della presentazione all'AGEA per il tramite del CAA Liberi Agricoltori 003 di Lentini, presso il quale la signora Giudice Grazia avrebbe svolto consapevolmente la propria attività di consulenza, istruzione, validazione e di invio della domanda unica di pagamento senza effettuare alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro in ordine al possesso in capo alla richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto, così contravvenendo agli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia.

In particolare, nella domanda unica di pagamento n. 20808991622 abbinata alla scheda di validazione n. 20359525910, l'istante avrebbe dichiarato la conduzione in affitto di ha 373,05, pari a n. 468 particelle, site nei Comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Augusta, Avola, Butera, Calatafimi, Caltagirone, Caltanissetta, Caltavuturo, Castelvetro, Enna, Catania, Centuripe, Comiso, Gela, Lentini, Milena, Melilli, Naro, Noto, Ragusa, Rosolini, Scicli, Siracusa,

Sommatino, Trapani, Vittoria e Portopalo di Capo Passero, ottenendo così dall'AGEA l'assegnazione di 351 titoli e un contributo comunitario di € 86.203,04.

Per giustificare il possesso dei terreni dichiarati in conduzione nell'anno 2012, la Aloisio Graziella avrebbe indicato nella sezione "Documenti presenti nel fascicolo cartaceo" una dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 16.04.2012 attestante la conduzione in affitto dal 1.1.2012 al 31.12.2013 dei terreni riportati individuata con protocollo n. AGEA.CAA5178.2012.0000276.

Dopo il sequestro, in data 28.01.2013, del fascicolo aziendale (comprensivo di domanda unica di pagamento n. 080899622, scheda di validazione n. 20359525910 e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 16.04.2012), i militari della Gdf avrebbero sentito i soggetti, sia pubblici che privati, proprietari degli immobili, illecitamente indicati nel fascicolo aziendale dalla signora Aloisio Graziella, i quali avrebbero dichiarato di non avere mai concesso, ad alcun titolo, i terreni a tale ditta.

In esito a tale attività investigativa, veniva accertata una superficie irregolare pari a ha 48,83, corrispondente a quasi il 13% della consistenza aziendale complessivamente indicata in domanda (ha 373,05).

L'accusa indicava a titolo esemplificativo gli immobili di seguito elencati, per una superficie complessiva pari a ha 9,39 e,

dunque, abbondantemente oltre la soglia di rilievo comunitario, fissata allo 0,5%, e/o un ettaro, dall'art. 60 del regolamento n. 1122/2009/CE:

i) in agro del Comune di Calatafimi Segesta, terreno identificato al catasto al foglio n. 60 part. 444, esteso ha 4,33, di proprietà della signora Vivona Maria, che non è mai stato concesso in affitto alla società "L'Ape di Aloisio Graziella & C. s.a.s.", come si evince dalle dichiarazioni rilasciate dalla proprietaria, escussa dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo, in data 30.11.2017;

ii) in agro del Comune di Catania, terreni indicati in catasto al foglio 38, particelle 18 e 25 e foglio 55 particelle 184 e 186, per una superficie complessiva pari a ha 1,90; i fondi, di proprietà dell'Ente comunale, secondo quanto emerge dal verbale redatto il 13.12.2017, dopo aver sentito a sommarie informazioni il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio del predetto Comune, non sono mai stati concessi ad alcuno;

iii) in agro del Comune di Agrigento, terreno identificato al foglio 177 particella 56, di estensione pari a ha 3,16, di proprietà dei coniugi Tannorella Emanuele e Alotto Crocifissa. Il sig. Tannorella, escusso in data 7.02.2017, ha dichiarato di non avere mai concesso, né lui né la moglie, il terreno de quo in affitto alla società "L'Ape di Aloisio Graziella & C. s.a.s." (doc. 1, all. 42a e 42b, pagg. 135-138).

Secondo la prospettazione accusatoria, il disegno fraudolento

finalizzato all'indebita percezione di ausili pubblici sarebbe stato attuato dalla sig.ra Aloisio grazie anche alla condotta compiacente della titolare del CAA, sig.ra Giudice Grazia, che avrebbe consapevolmente svolto la propria attività di consulenza, istruzione, validazione ed invio della domanda unica di pagamento senza effettuare alcun tipo di accertamento, controllo e riscontro riguardo al possesso in capo alla richiedente di titoli validi per ottenere l'aiuto.

II. Si costituiva in giudizio la sig.ra Giudice Grazia, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione di responsabilità e, nel merito, respingendo gli addebiti ai quali si dichiarava estranea.

III. Con sentenza n. 62/2023, la Sezione giurisdizionale di primo grado, respinta l'eccezione di prescrizione in ragione dell'occultamento doloso del danno posto in essere mediante condotte fraudolente, condannava a titolo di dolo la signora Grazia Giudice in solido con Graziella Aloisio, dichiarata contumace, al risarcimento in favore di AG.E.A., del danno complessivo di euro 86.203,04, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese del giudizio, queste ultime in favore dello Stato.

In particolare, con riguardo alla posizione della Giudice Grazia, osservava il Giudice di prime cure che le macroscopiche violazioni in cui la stessa sarebbe incorsa in sede di validazione della domanda, a partire dall'accettazione di una dichiarazione

sostitutiva non idonea a certificare i rapporti di conduzione di terreni in base alle circolari AGEA, sarebbero state rivelatrici di un contributo volontario all'altrui disegno criminoso, attuato mediante l'inserimento della scheda di validazione che indicava un'attestazione dell'avvenuto svolgimento di un'attività di verifica invero non effettuata (o piuttosto, consapevolmente obliterata), preordinata a veicolare la dichiarazione infedele e la pratica che la conteneva, e, quindi, ad ingannare l'ente erogatore.

IV. Avverso tale statuizione insorge l'odierna appellante, che rassegna i due profili di gravame di seguito esposti.

1) Violazione ed errata applicazione dell'art. 1, comma 2, della L. n.20/1994 in relazione all'art 20 del D.P.R. n. 3 del 1957.

Con il primo motivo, la sig.ra Giudice si duole della reiezione dell'eccezione di prescrizione dell'azione erariale poiché, a suo dire, il fatto dannoso dovrebbe ritenersi scoperto, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, già dal momento in cui la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro della documentazione presso il CAA di Lentini, e cioè in data 28.01.2013.

Se si segue il ragionamento del giudice di prime cure, secondo cui nel 2012 non erano ammessi ai fini dell'ottenimento dei benefici comunitari titoli di conduzione basati su autocertificazioni così come immessi dall'operatore CAA nel

sistema Sian con la validazione della domanda, Agea, usando la ordinaria diligenza, avrebbe potuto e dovuto condurre le verifiche necessarie, a maggior ragione dopo il sequestro probatorio dei titoli operato dalla Guardia di finanza in data 28.1.2013, data da cui l'evento dannoso sarebbe stato a conoscenza della Guardia di Finanza e, conseguentemente, di Agea.

2) Violazione ed errata interpretazione del D. Lgs 165/1999, del D.M. 27 Marzo 2008, del D.L. 91/2014 nonché del D.Lgs. 74/2018 in relazione al Capo 2.2 alle pagg. 14 e 15 e ai capi 4.3 pagina 31 e 32 della sentenza.

Ricostruita brevemente la disciplina dell'attività dei CAA (con particolare riguardo al d.lgs. 165/1999 e al D.M. 27 Marzo 2008), dovrebbe escludersi, a giudizio dell'appellante, che tali organismi privatistici abbiano un potere/dovere di istruttoria e di certificazione in merito alla veridicità dei dati dichiarati dal percettore dei contributi e che siano investiti di responsabilità che vanno al di là del mero controllo formale dei documenti e delle dichiarazioni rese dagli imprenditori agricoli oggetto di mero inserimento nel portale SIAN.

In particolare, sarebbero responsabili solamente della identificazione del produttore, dell'accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda, nonché della corretta immissione dei dati nel sistema SIAN.

Pertanto, tra i compiti affidati ai centri CAA non vi era quello di

verificare la legittimità del titolo di conduzione dei terreni che fino al 2012 era garantito dalla produzione di “autocertificazione” proveniente dal richiedente ed acquisita, al pari di altra documentazione, nel fascicolo aziendale e trasmessa ad AGEA, dopo i controlli di rito.

Inoltre, le circolari AGEA richiamate dai primi giudici non sarebbero vincolanti per i centri di assistenza agricola che, nella fattispecie, non le avrebbero neppure ricevute.

L'appellante conclude chiedendo la riforma della sentenza con proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, la prescrizione dell'azione erariale. Con ogni conseguente statuizione in punto di spese.

V. In data 2 ottobre 2024 sono pervenute le conclusioni dell'Ufficio di Procura generale presso la Sezione giurisdizionale di appello della Corte dei conti per la Regione siciliana, in termini di rigetto dell'appello e condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.

In particolare, con riguardo al primo motivo di gravame, la Procura insiste sulla connotazione fraudolenta delle condotte, sull'occultamento doloso del danno e sulla conseguente postergazione dell'esordio della prescrizione al momento della scoperta del danno, avvenuta il 13.09.2018, coincidente con la data di segnalazione da parte della GdF di Catania.

Le peculiari modalità truffaldine ed ingannatrici di perpetrazione dell'illecito avrebbero ingenerato nel p.m.

contabile e nella p.a. danneggiata un'impossibilità oggettiva di conoscere il danno usando l'ordinaria diligenza e, quindi, di azionarlo tempestivamente in giudizio (cfr. Sez. II/A, sent. n. 174/2024).

Privo di pregio sarebbe anche il secondo motivo, alla stregua anche della giurisprudenza di questa Sezione d'appello (sentenza 129/A/2021) in tema di rapporto di servizio con la PA erogante in capo al C.A.A., funzionalmente inserito nel modulo procedimentale e assoggettato all'obbligo di riscontro della regolarità della documentazione esibita e della congruità delle dichiarazioni rese dall'imprenditore agricolo.

Tale rapporto di servizio sussiste anche nei confronti del titolare o dell'impiegato del C.A.A., ove tale soggetto ometta, con dolo o colpa grave, i suddetti controlli o addirittura contribuisca all'ideazione ed alla realizzazione delle operazioni fraudolente, finalizzate a far ottenere all'imprenditore agricolo contributi indebiti.

VI. All'udienza del 24 ottobre 2024, è stato disposto, ai sensi dell'art. 196 cgc, il rinvio all'udienza del 19 giugno 2025, poi differita con decreto presidenziale al 9 ottobre 2025.

VII. In tale udienza, è stata pronunciata ordinanza, con la quale, ai sensi dell'art. 183, comma 1, cgc, è stato ordinato a Giudice Grazia di notificare l'atto di appello, unitamente a copia del verbale di udienza, ad Aloisio Graziella, rimasta estranea al giudizio di appello benché condannata in solido nel giudizio di

primo grado. Con il medesimo provvedimento, è stata disposta la prosecuzione dell'udienza il 5 marzo 2026, poi differita con decreto presidenziale al 7 maggio 2026, con termine al decimo giorno antecedente per il deposito di memorie e documenti.

L'odierna appellante ha versato in atti la documentazione comprovante la rituale intimazione di Aloisio Graziella, non costituita in giudizio.

VIII. All'odierna udienza del 7 maggio 2026, sono presenti, per l'appellante, l'avvocato Michele Jeni su delega orale degli avvocati Grimaldi e Sferrazzo e, in rappresentanza del Pubblico Ministero, il vice Procuratore generale dott.ssa Maria Concetta Carlotti. Entrambe le parti si sono riportate ai rispettivi scritti e alle conclusioni rassegnate in atti. Nessuno comparso né presente per Aloisio Graziella.

In questo stato la causa è stata posta in decisione.

Ritenuto in

DIRITTO

I. Preliminarmente, il Collegio, verificata la rituale intimazione di Aloisio Graziella, non costituita nell'odierno giudizio, ne dichiara la contumacia anche in questo grado. Nei suoi confronti, dunque, passano in giudicato le statuizioni di condanna contenute nella sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana n. 62/2023, qui gravata.

II. L'oggetto del presente giudizio riguarda il danno erariale asseritamente causato alle casse dell'Agea come conseguenza

della liquidazione di un finanziamento comunitario a carico del fondo FEAGA (regolamento CE 73/2009), per l'anno 2012, la cui indebita percezione sarebbe dovuta alla fraudolenta indicazione, nella relativa domanda, della conduzione di fondi rustici sui quali la ditta percettrice non vantava alcun titolo giuridico.

L'istanza, secondo la sentenza, sarebbe stata validata in modo compiacente dall'odierna appellante, all'epoca dei fatti responsabile del CAA Liberi Agricoltori 003 di Lentini, la quale sarebbe incorsa in macroscopiche violazioni ai doveri di controllo alla stessa intestati, che avrebbero contribuito ad ingannare l'ente erogatore in ordine alla sussistenza dei titoli per avere diritto alla contribuzione pubblica.

III. Osserva, preliminarmente, il Collegio che l'odierna appellante, con riguardo al capo della sentenza che ha affermato l'illecito conseguimento da parte della società "L'Ape di Aloisio Graziella & C. s.a.s." delle contribuzioni pubbliche in parola, non ha espresso specifiche doglianze, essendosi limitata a sollevare profili di censura concernenti, da un lato, la decorrenza della prescrizione della pretesa risarcitoria azionata in giudizio e, dall'altro, il ruolo attribuito dalla disciplina di settore ai CAA, avuto riguardo alle connesse responsabilità dei soggetti ivi preposti e al riparto di competenze con AGEA e con Agecontrol.

Fermo restando, quindi, l'accertamento – ormai definitivo – dell'illecito riconducibile al soggetto percettore (Aloisio

Graziella), l'odierna appellante, che ha prestato acquiescenza a diversi capi della sentenza a suo carico - ivi compresa quella sul contributo a titolo doloso - si è limitata a formulare mere obiezioni sul proprio coinvolgimento personale nei fatti contestati, sulla base di una peculiare lettura della normativa di riferimento.

IV. Seguendo l'ordine logico delle questioni, va preliminarmente scrutinato il primo motivo d'appello, con il quale la sig.ra Giudice si duole dell'erroneo rigetto dell'eccezione di prescrizione da parte del Collegio di prime cure, che avrebbe erroneamente riconosciuto, nella fattispecie, l'occultamento doloso del danno postergando indebitamente il *dies a quo*.

Secondo l'odierna appellante, invece, l'azione dovrebbe ritenersi prescritta, essendo abbondantemente spirato il termine quinquennale, decorrente dal momento in cui la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro della documentazione presso il CAA di Lentini, e cioè in data 28.01.2013, circostanza che avrebbe consentito ad Agea di attivare i pertinenti controlli.

In linea generale, osserva il Collegio che le regole che attengono alla corretta individuazione del termine d'esordio della prescrizione si rinvencono dal collegamento operativo tra le norme contenute negli artt. 2935 e 2947 del c.c. e quelle contenute nell'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994, alla stregua dell'interpretazione sistematica che di tali discipline ha fornito la giurisprudenza.

Ad avviso di questa Sezione d'appello, le modalità con le quali è stato realizzato l'illecito erariale, mediante l'adozione di condotte fraudolente, e precisamente con false dichiarazioni attestanti il legittimo possesso dei titoli abilitativi all'accesso ai contributi, configurano certamente un'ipotesi di occultamento doloso del danno; tale circostanza implica ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 20/94 il differimento dell'esordio del termine di prescrizione alla data della *discovery* della condotta fraudolenta e del danno ad essa correlato, finalmente suscettibile di essere azionato in giudizio dal creditore.

La "scoperta del danno" da cui inizia a decorrere la prescrizione in caso di occultamento doloso deve necessariamente concretarsi in una "conoscenza affidabile" degli elementi essenziali del danno e delle circostanze di fatto poste alla sua base (cfr. "ex plurimis" Sez. III/A n. 915 del 2021 e n. 13 del 2022) e, in caso di indagini penali, di norma coincide con la conclusione delle stesse e con il rinvio a giudizio o l'archiviazione (cfr. Sez. app. Sicilia, n. 24/2025; id. n. 87/2024; id. 27/2024; id. n. 44/2024; Sez. III/A n. 166 del 2022, n. 107/2022, n. 86/2020, n. 114/2020), salvo che, come si vedrà meglio più avanti, sussista esigenza di ulteriori, specifici approfondimenti istruttori (cfr. infra, sub IV.I).

IV.I Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non risulta sufficiente per l'esordio della prescrizione l'atto di sequestro della documentazione presso il CAA di Lentini in data

28 gennaio 2013 effettuato dalla Guardia di Finanza di Caltagirone nell'ambito del procedimento penale n 1364/13 e 1183/14 e neppure la trasmissione di tali atti, avvenuta in data 17.10.2017 (v. doc. 1, pagg 19 e ss.), su espressa richiesta (e previo nulla osta del Procuratore della Repubblica di Caltagirone) alla Guardia di Finanza - Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Catania, per due ordini di ragioni.

In primis, le indagini penali erano coperte da segreto istruttorio e risulta dunque errato l'assunto difensivo secondo cui in occasione del sequestro disposto presso il CAA di Lentini (SR), Agea (con sede legale in Roma) avrebbe potuto avere conoscenza del presunto danno. La natura riservata delle indagini penali costituiva certamente un impedimento di carattere giuridico e non di mero fatto per l'esercizio sia delle prerogative creditorie da parte di Agea (art. 2935 c.c.), sia dell'azione di responsabilità da parte della Procura regionale.

In secondo luogo, perché si potesse ipotizzare un danno nella fattispecie all'odierno esame, risultava necessaria un'ulteriore attività d'indagine, anche attraverso delega ad altri diversi reparti del Corpo territorialmente competenti, finalizzata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni allegate alla domanda unica di pagamento, con cui la sig.ra Aloisio Graziella attestava la legittima conduzione dei terreni.

In questo specifico contesto si collocano, dunque, le successive audizioni a SIT dei formali intestatari delle particelle inserite

nella domanda, avvenute generalmente nei mesi di novembre e dicembre del 2017, che hanno consentito di sconfessare quanto autodichiarato dalla Aloisio, disvelandone il piano fraudolento e il conseguente danno che ne è scaturito.

Orbene, solo la ricezione di tale compendio informativo del 13 settembre 2018 da parte del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania ha fornito una conoscenza qualificata del pregiudizio all'erario, sotto il profilo oggettivo, della qualificazione e quantificazione del danno e, sotto il profilo soggettivo, della riconducibilità causale ai responsabili (cfr. Corte dei conti, Sez. Appello per la Regione siciliana, sent. n. 74/A/2021 secondo cui, in tali casi, è proprio con tale comunicazione che è conferita *“formale contezza della indebita percezione dei finanziamenti, e si è accertato che l'erogazione oggetto di contestazione è conseguente alla produzione di titoli di legittimazione alla disponibilità di terreni risultati inidonei a legittimare l'effettiva disponibilità sotto molteplici profili”*; in termini Sez. app. Sicilia n. 72/2025 del 30 ottobre 2025, n. 87/A/2022 del 27 maggio 2022 e n. 27/A/24 del 22 gennaio 2024).

Applicando le superiori coordinate ermeneutiche alla fattispecie che ne occupa, la data di esordio del termine prescrizionale va ancorata a quella della denuncia di danno del 13 settembre 2018; pertanto, tenendo conto degli effetti interruttivi correlati alla notifica dell'invito a dedurre in data 02.03.2022, può

concludersi che l'azione risarcitoria per cui è causa risulta tempestivamente esercitata dalla Procura regionale.

IV.II Né tali conclusioni possono essere scalfite dalle censure dell'appellante circa l'asserita inerzia dell'organismo pagatore che avrebbe potuto e dovuto avvedersi della falsità della documentazione prodotta dalla Aloisio Graziella ove avesse disposto apposite verifiche.

In primo luogo, infatti, la responsabilità del controllo documentale, ai fini dell'inserimento nel portale SIAN, compete ai CAA che, con la validazione delle domande, ad opera dei propri responsabili, provvedono a certificare l'esatta superficie aziendale dell'impresa agricola richiedente e l'esistenza di validi titoli di conduzione a supporto della domanda di pagamento. In tal senso, merita certamente condivisione l'autorevole giurisprudenza della Cassazione, secondo cui *"...il Centro è responsabile della verifica della corrispondenza dei dati immessi a sistema con la documentazione fornita dagli utenti, nonché della conformità formale della documentazione stessa alla normativa comunitaria e nazionale applicabile"* (Cass. civ., Sez. III, n. 21411/2021, richiamata da Sez. app. Sicilia n. 72/A/2025).

In secondo luogo, AGEA, in base alla disciplina eurounitaria in materia di aiuti all'agricoltura stratificatasi nel tempo, è competente ad eseguire controlli di secondo livello per il tramite della società Agecontrol S.p.a. che svolge i controlli e le azioni

previste dai regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali vigenti in materia, per tutte le filiere del settore agricolo, della silvicoltura, dell'allevamento animale e in generale dell'agroalimentare mediante verifiche ex post ed a campione, da condursi anche in loco.

Muovendo dalle considerazioni che precedono, l'avvenuta validazione delle domande di aiuto da parte dell'odierna appellante è stata indispensabile per l'accesso indebito ai contributi pubblici da parte della Aloisio; tale attività ha senz'altro contribuito a impedire la tempestiva scoperta del danno causato all'amministrazione erogatrice.

IV.III Va infine affermata l'irrilevanza, ai fini del decidere, della nuova formulazione dell'art. 1, c. 2 della l.n. 20 del 1994, come novellato dall'art. 1 della legge n. 1/2026, a mente del quale *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, **ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta**".* Tale disposizione, in base all'art. 6 della legge n. 1/2026, sarebbe applicabile anche ai giudizi in corso.

A riguardo, già in linea di principio, è utile osservare che, sul solco dei principi espressi dalle Sezioni riunite di questa Corte,

con la sentenza n. 4/QM/1999, la più recente giurisprudenza contabile ritiene che, nell'ipotesi di illecito in cui sulla condotta dell'autore principale, a titolo di dolo, si innestino le posizioni dei soggetti tenuti a compiti di vigilanza e controllo, il decorso della prescrizione, ai sensi dell'art. 2935 cc., opera nei confronti di tutti i responsabili, pur se chiamati a titolo di colpa grave o non partecipi di una specifica attività di occultamento (in termini, Sez. app. Sicilia, n. 37/2025; id. n. 27/2024; Sez. II/A, n. 722/2018, n. 523/2018, 404/2018, n. 302/2012, 641/2013). Per consolidata giurisprudenza, infatti, nelle obbligazioni solidali l'unicità del fatto dannoso considerata dall'art. 2055 c.c. deve essere riferita unicamente al danneggiato (ex plurimis, ex plurimis, Sez. I/A n. 58/2026; in termini, Cass. S.U. sent. n.16503/2009; id. n. 13143/2022).

Tali principi valgono *a fortiori* nella fattispecie in esame, in cui comunque non vi è dubbio che l'occultamento doloso del danno sia fondato sulla prova di condotte attive poste in essere sia dalla sig. ra Aloisio (che ha presentato una autocertificazione attestante circostanze rivelatesi false) che dalla sig.ra Giudice (la quale, come si vedrà meglio avanti sub 5, ha indebitamente validato la pratica nonostante l'irricevibilità dell'autocertificazione). Siffatte condotte attive hanno certamente tratto in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi, impedendo - o quantomeno rendendo assai difficoltosa - l'individuazione del danno che veniva arrecato alle

pubbliche finanze (Sez. appello Sicilia n. 8/A/2026; n. 72/A/2025).

V. Passando al merito, risulta fuori bersaglio anche il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante esclude che gli operatori dei CAA abbiano un potere/dovere di istruttoria e di certificazione in merito alla veridicità dei dati dichiarati percettore dei contributi.

In termini generali, dall'esame della normativa puntualmente ricostruita dal Giudice di prime cure (sent. n. 62/2023, pag. 24/28, cui per brevità si rinvia), emerge che i CAA, nell'esercizio della loro attività, esercitata nell'ambito di un rapporto concessorio per conto di AGEA, svolgono funzioni di pubblico interesse ed i soggetti che ricoprono il ruolo di responsabile rispondono della corretta immissione dei dati al sistema informatico, nonché del rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti (CE) istitutivi delle relative provvidenze economiche.

In forza di tale rapporto di immedesimazione organica con l'ente erogatore, di tutte le funzioni attinenti al rapporto concessorio rispondono i responsabili e gli operatori dei CAA, come peraltro costantemente affermato anche da questa Sezione di appello (ex multis, cfr. Corte dei conti, Sez. appello Sicilia, n. 103/A/2021, 28/A/2022, 140/A/2022, 23/A/2024, 72/A/2025).

Venendo alla fattispecie in esame, osserva il Collegio che i comportamenti fraudolenti posti in essere dalla Aloisio Graziella

attraverso la s.a.s. di cui era socia accomandataria si sono certamente giovati dell'ausilio determinate della Giudice Grazia, responsabile del CAA, che, contravvenendo a basilari obblighi di verifica a suo carico, ha acriticamente validato le domande di pagamento, sì da trarre in errore l'Amministrazione erogatrice dei contributi.

Che l'odierna appellante, nella qualità di responsabile del CAA, abbia avuto un ruolo determinante nella vicenda in esame lo si evince dalla dirimente circostanza dell'accettazione della dichiarazione sostitutiva da parte della società beneficiaria, che non era sufficiente a certificare i rapporti di conduzione di terreni (cfr. circolare ACIU.2011.679 del 25.11.2011) e poteva essere utilizzata solo in caso di conduzione di superfici pubbliche per le quali non fosse stata ancora rilasciata la relativa concessione dall'ente competente a condizione che contenesse gli estremi del verbale di aggiudicazione (cfr., al riguardo, la circ. AGEA n. ACIU.2005.210 del 30.04.2005, punto 5.15).

Pertanto, anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui il controllo intestato ai CAA sarebbe di natura meramente formale in presenza di un'autocertificazione con parvenza di regolarità, non è revocabile in dubbio che nella fattispecie, in sede di istruttoria sulla pratica della società "L'Ape di Aloisio Graziella & C. s.a.s.", l'odierna appellante, anche solo limitandosi a un controllo meramente formale, avrebbe dovuto

immediatamente rilevare che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non poteva valere quale attestazione di titolo di conduzione, alla stregua della circolari AGEA prima richiamate. È del tutto inverosimile che tali circolari non fossero conosciute dai CAA, che possono agevolmente reperirle sul sito internet dell'Organismo pagatore, ove è altresì presente una sezione dedicata proprio ai Centri di assistenza.

La sig.ra Giudice ha, poi, omesso di controllare che il fascicolo aziendale fosse formato da documenti conformi a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti alla reale situazione aziendale del produttore.

Ciononostante, ha ugualmente proceduto alla validazione della scheda e all'inoltro della domanda di pagamento dalla quale sarebbe certamente scaturito, quale naturale conseguenza, l'indebito percepimento del contributo pubblico, anche in considerazione del fatto che l'art. 3 bis, comma 4 bis, del d.lgs. n. 165/99 dispone che *“Gli organismi pagatori, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e fatti salvi i controlli obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nonché le previsioni contenute nelle convenzioni di cui al comma 1, **sono autorizzati a conferire immediata esigibilità alle dichiarazioni presentate tramite i centri di assistenza agricola**”*.

Tali circostanze rendono vani i tentativi difensivi di accentrare le responsabilità su AGEA e le sue strutture, e di sostenere, per

converso, l'assenza di delega di attività di controllo e la natura meramente formale delle verifiche intestate al CAA e ai suoi operatori.

VI. Conclusivamente, l'appello, siccome infondato, è da respingere.

Alla soccombenza dell'appellante segue la condanna al pagamento delle spese processuali, in favore dello Stato, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'Appello per la Regione siciliana, dichiarata la contumacia di Aloisio Graziella, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo rigetta.

Condanna l'appellante Giudice Grazia al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore dello Stato nella misura di euro 48,00 (quarantotto/00).

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 7 maggio 2026.

L'estensore

Il Presidente f.f.

(dott. Francesco Albo)

(dott. Giuseppe Colavecchio)

Firma digitale

Firma digitale

Depositata in Segreteria. Palermo, 26/05/2026

Il Funzionario Preposto

(d.ssa Pietra Allegra)

Firma digitale